Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno

Prot. n 1030 del 06/03/2015 Dest. SINDACI-REGIONE CAMPANIA-PREFETTU REALERONIACIA-TRIBUNALE-COMUNITA' MONTAN



ORDINE DEGI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Ai Sindaci della Provincia di Salerno

Alla Regione Campania

Alla prefettura di Salerno

All'Amministrazione Provinciale di Salerno

Al Presidente del Tribunale di Salerno

Ai Presidenti delle Comunità Montane della Provincia di Salerno

All'Azienda Ospedaliera Univ.OO.RR. San G. di Dio Ruggi D'Aragona

All'ASL di Salerno

Al Comando Prov.le VV.F. di Salerno

All'ARPAC di Salerno

Alla Sopraintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio di Salerno

All'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno

All'Autorità Portuale di Salerno

All'Agenzia delle Entrate-Territorio

Alla C.C.I.A.A. di Salerno

Alla CNA della Provincia di Salerno

All'associazione Industriali della Provincia di Salerno

Ai Consorzi della Provincia di Salerno

E p.c.

Al Consiglio Nazionale Ingegneri

Agli Ordini Ingegneri d'Italia

Agli Iscritti

Loro sedi

OGGETTO: Attività Professionali riservate al Settore dell'Ingegneria dell'Informazione

Lo scrivente Ordine degli Ingeneri di Salerno, in considerazione delle novità normative legate al riordino delle professioni, intende far rilevare che anche le attività del "settore dell'Informazione" (talvolta indicate sinteticamente come attività ICT abbreviazione di Information Communication Technology) rientrano tra quelle di competenza delle categorie professionali e, in quanto tali, non sono assegnabili direttamente ai fornitori degli apparati o dei servizi o ad "esperti", non in possesso di titolo di studio specifico e, soprattutto, privi di iscrizione all'Albo, che abilita all'esercizio della professione.

Ciò premesso, preme, pertanto, evidenziare l'esistente normativa a riguardo:

- Il **D.P.R. n. 328/2001**, all'art. 46, nell'ambito della ripartizione delle attività professionali che formano oggetto della professione di Ingegnere, ha attribuito agli iscritti del settore dell'Informazione dell'Ordine degli Ingegneri, "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni".
- Il **D.M.** 37/2008 stabilisce l'obbligatorietà della presentazione dei progetti relativi agli impianti indicati dall'art. 1 alle lettere a), b), c), d), e), f), g) a firma di Professionista iscritto ad Albo professionale nei casi previsti dall'art. 5 comma 2 dello stesso Decreto. Si sottolinea che, in tali casi, in base all'art. 11 del D.M. 37/2008, il "Permesso di Costruire" ovvero la "Denuncia di Inizio Attività" sono subordinati all'acquisizione dei progetti relativi ai suddetti impianti. Una attenzione particolare meritano gli impianti elettronici. Per questi, infatti, va considerato che:
 - O Gli Impianti Elettronici vengono regolamentati dal D.M. 37/2008 all'art. 1 comma 2 alla lettera b) come segue:

"impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere", definiti come di seguito:

- "...le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
- O Gli Impianti Elettronici di cui al D.M. 37/2008, trovano, ad esempio, una esplicazione pratica nella casistica che segue che non vuole essere esaustiva (circolare 194/2013 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Ente di Diritto Pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia):
 - Impianti e/o sistemi telefonici, di segnalazioni, controlli, cablaggi strutturati.
 - Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli etc.
 - Impianti e/o sistemi per la gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi.
 - Data center, server farm, etc.
 - Impianti e/o Sistemi a controllo numerico e di automazione in genere.
 - Impianti e/o sistemi per linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia, impianti in fibra ottica, reti wireless per trasmissione dati, ponti radio analogici e digitali, reti locali (LAN) e geografiche (WAN), etc.
 - Reti wireless per la connessione alla rete internet o per realizzare intranet.
 - Sistemi di rilevazione dati in real time.
 - infrastrutture critiche informatizzate.
- o In ogni caso ai sensi dell'Art. 5, comma 2 lettera e) del D.M. 37/2008 per gli Impianti Elettronici è sempre obbligatoria la progettazione e la dichiarazione di conformità con allegati obbligatori nel caso che coesistano con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
- Il **D. Lgs. 196/2003** e s.m.i. contenente le disposizioni del "Codice in materia di Protezione dei dati personali", prevede importanti adempimenti in capo alle PPAA che nell'ambito delle rispettive attività istituzionali si avvalgono di sistemi informativi e gestiscono con strumenti elettronici dati che devono essere protetti adeguatamente sia al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti illeciti sia per ridurre al minimo, mediante l'adozione di adeguate misure, i rischi di distruzione e perdita dei dati e delle informazioni.
- Il **D. Lgs. 235/2010** (cd. Nuovo Codice della Amministrazione Digitale) ha il compito di rinnovare il quadro normativo in materia di amministrazione digitale ed aggiornare le regole di riferimento rispetto al panorama tecnologico in continua evoluzione.

Particolare attenzione va posta su alcune tematiche, stabilite dal Decreto, che ogni Amministrazione ha **fin d'ora** l'obbligo di affrontare e pianificare:

- a. La necessità di un Ufficio Referente e Responsabile della attività ICT (Art.17)
- b. Il principio di "riuso" del Software (Art.69) come regola di base a fronte della quale valutare eventuali sinergie con altri Enti/Dipartimenti
- c. La Continuità Operativa (Art. 50) quale elemento imprescindibile per la garanzia, al cittadino, di fruibilità di servizi anche in caso di "eventi disastrosi".
- d. Gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo che sia garantita la digitalizzazione dei servizi (art. 15 "Digitalizzazione e riorganizzazione").

Nonostante quanto premesso, gli Ingegneri dell'Informazione in molti casi non sono ancora richiesti per affrontare le fasi della progettazione, della direzione della esecuzione, della realizzazione e del collaudo dei sistemi ICT.

Il ricorso a personale non qualificato espone la PA ai rischi legati al mancato rispetto delle misure obbligatorie per la sicurezza delle informazioni, con grave impatto anche sui requisiti di efficienza, affidabilità ed economicità delle soluzioni tecnologiche adottate, a cui pure la PA deve attenersi in considerazione delle relative responsabilità amministrative, civili e penali che ne derivano.

È quindi evidente l'esigenza che la progettazione e il governo di tali processi siano affidati a professionisti competenti, assoggettati - nell'interesse della collettività - ad obblighi deontologici e opportunamente selezionati nell'ambito della ripartizione delle attività professionali proprie della professione di Ingegnere, come richiesto dall'art. 46 del D.P.R. n. 328/2001.

Pertanto

SI INVITANO

le SS.LL. ad adottare le azioni necessarie affinché sia rispettato quanto obbligatoriamente richiesto dalla normativa vigente verificando che, per le attività professionali riguardanti gli impianti elettronici (come sopra specificati), il professionista sia iscritto all'Ordine degli Ingegneri settore dell'Informazione ed in generale che siano utilizzate al meglio le professionalità degli Ingegneri dell'Informazione a tutela dell'intera collettività.

Con l'occasione si esortano le SS.LL. a:

- a) Prevedere espressamente l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri, settore "Informazione", come titolo preferenziale per i concorsi pubblici, per le procedure interne di progressione economica ed avanzamento di carriera, e come requisito per l'affidamento di incarichi di progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione-trasmissione-elaborazione delle informazioni.
- b) Riconoscere agli Ingegneri dipendenti iscritti all'Albo nel settore dell'Informazione analoghe indennità previste per gli Ingegneri dipendenti degli altri settori dell'Ingegneria e/o previste dall'Ordine stesso.

Si pregano inoltre le SS.LL. di inoltrare la presente a tutti gli uffici interessati, tra i quali, quelli dell'area tecnica, del personale e quelli che gestiscono gare ed appalti, in modo che possano tenerne conto in sede di definizione dei bandi riguardanti le suddette attività, al fine di evitare ricorsi, annullamenti o modifiche, per esercizio abusivo di professione.

Confidando nella collaborazione e nell'impegno ad una applicazione diffusa della normativa sulle attività professionali del settore dell'Ingegneria dell'Informazione, lo scrivente Ordine resta a disposizione per ulteriori chiarimenti mediante la propria Commissione ICT (che organizza periodicamente seminari, workshop e giornate formative sui diversi temi nonchè sulle best practices dell'Information Technology) per fornire l'elenco dei propri iscritti in suddetto settore.

Si allegano le circolari n.194 e n.279 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

rof.Ing.Michele Brigan

3